



TRIBUNALE FEDERALE
Federazione Italiana Sport Orientamento
Via della Malpensada, 84 - 38123 Trento

Decisione n. 01/2026
Proc. Nr. 01/FISO/2025

IL TRIUBUNALE FEDERALE F.I.S.O.

Nelle persone dei giudici:

- Avv. Patrizia Pancanti (Presidente);
- Avv. Francesco Garganese (componente)
- Avv. Francesco Schippa (componente);
- Avv. Maria Alessandra Termini (componente);

ha adottato la presente

DECISIONE

nel procedimento elevato, su deferimento della Procura Federale del 1 luglio 2025, a carico di GABRIELE VIALE (tessera FISO VE1251) e PARK WORLD TOUR ITALIA SSD SRL (Codice FISO 0824 ID IOF 1098) per la violazione degli artt. 1 e 9 del Regolamento di Giustizia FISO *“contestazioni concernenti, in particolare, l’organizzazione e promozione, di concerto con la Società non affiliata FISO “5 Days Italy SSD s.r.l.” della manifestazione “5 Days Madonna di Campiglio/Dolomiti di Brenta” (05.12 luglio 2025) nonostante il diniego della Federazione di appartenenza”* (v. pag. 3 e 4 dell’atto di deferimento del 1 luglio 2025).

Visti l’istruttoria, la documentazione e tutti gli atti del procedimento;

Visti l’atto di deferimento del 1 luglio 2025 ed i relativi allegati;

Vista la memoria difensiva depositata dall’inculpato a mezzo p.e.c. in data 29 settembre 2025 per il tramite dell’avv. Alessandro Gotti

All’esito delle udienze tenutesi in data 3 ottobre 2025, 15 gennaio 2026 e 23 gennaio 2026, il Tribunale si ritirava in Camera di consiglio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il procedimento in esame traeva origine dalla segnalazione del 10 febbraio 2025, pervenuta alla Procura Federale da parte dell'allora Presidente della FISO, Sergio Anesi, con la quale venivano denunciati presunti illeciti sportivi e disciplinari al Procuratore Federale FISO.

Tali illeciti sarebbero stati riconducibili alla violazione degli articoli 1 e 9 del Regolamento di Giustizia Federale, contestati alla società affiliata Park World Tour Italia SSD e al tesserato Gabriele Viale, sia in proprio sia nella sua qualità di Presidente della PWT Italia SSD.

In particolare, nell'ambito della suddetta segnalazione (unitamente alla documentazione allegata), veniva rappresentato quanto segue:

- “1) la FISO ogni anno affida l’organizzazione di un evento denominato “5 giorni d’Italia” tramite una procedura di bando pubblico, cui possono partecipare gli Enti Affiliati interessati, compilando la modulistica reperibile sul sito www.fiso.it;*
- 2) Il bando per l’assegnazione della “5 Giorni d’Italia” edizione 2025 venne pubblicato in data 11.2.2023 con scadenza 30 Settembre 2023;*
- 3) Alla scadenza di tale termine il bando andò deserto ed il Consiglio Federale decise di prorogarlo fino al 15 Dicembre 2023;*
- 4) nell’Autunno del 2023 PWT, organizzatore su incarico della FISO delle edizioni 2023 e 2024 della 25 Giorni d’Italia”, pur non avendo presentato alcuna richiesta entro il termine di scadenza del 30.9.2023, iniziò a pubblicizzare attraverso il sito www.worldofO.com la manifestazione “5 Days Dolomiti Campiglio” del 2025;*
- 5) con la lettera del 27.10.2023 la FISO contestò tempestivamente tale iniziativa e chiese a PWT e al Suo Presidente Sig. Viale di rimuovere i contenuti dal sito in questione, visto che la manifestazione denominata “5 Giorni 2025” non era stata ancora assegnata e il termine per richiederla era stato prorogato fino al 15.12.2023;*
- 6) Alla data di scadenza del bando a Dicembre 2023 presentarono la domanda di assegnazione due Enti Affiliati (i.e., Orsa Maggiore ASD e Jwoc2025 ASD);*
- 7) In data 26.2.2024 il Consiglio Federale, “valutate le richieste ricevute, in considerazione che nel 2025 si svolgeranno i JWOC in Italia, delibera con 8 favorevoli e due astenuti, in quanto parte interessata, l’assegnazione della 5 giorni d’Italia 2025 alla Società/Comitato JWOC2025 ASD (N.d.A., già assegnataria del Campionato del*

Mondo Juniores 2025), rispettando gli impegni del bando pubblicato e firmando con la FISO un contratto che verrà sottoscritto dai rispettivi Presidenti” (DF 408/2024);

8) Dal canto suo PWT Italia, che pure non aveva presentato domanda per la “5 Giorni 2025” entro la scadenza del 15.12.2023, decise di presentare a Gennaio 2023 una richiesta di inserimento nel calendario federale FISO di un Meeting internazionale denominato “5 Days Dolomiti Campiglio” che si sarebbe dovuta svolgere dal 5 al 12 Luglio 2025, in concomitanza con gli eventi assegnati alla ASD JOC 2025;

9) Nei mesi successivi, anche con l’aiuto del Presidente FISO Cav. Anesi, si svolgevano alcuni incontri tra le due Società per tentare di trovare un accordo ed evitare sovrapposizioni controproducenti delle varie manifestazioni, ma senza esito positivo;

10) In data 11.5.2024 il Consiglio Federale fu costretto a valutare formalmente la richiesta pervenuta da PWT Italia per il Meeting Internazionale “5 days Dolomiti Campiglio” dal 5 al 12 luglio 2025, ma “vista la vicinanza nelle date (N.d.A., con i campionati juniores 2025 e la “5 Giorni d’Italia” già assegnati a JWOC 2025 ASD) ed essendo anche nella stessa Provincia con la 5 giorni d’Italia 2025 assegnata con delibera 408/2023 il 26 febbraio 2024, con bando che era stato prorogato al 15 dicembre dato che, alla scadenza del 30 settembre 2023, nessuna richiesta era pervenuta in Federazione, il Consiglio Federale non approva l’inserimento in calendario del Meeting Internazionale “5 Days Dolomiti Campiglio” dal 5 al 12 luglio 2025 con 9 voti favorevoli ed 1 voto contrario” (DF 429/2024);

11) Con lettera 23.5.2024 inviata a mezzo PEC la FISO comunicava a PWT il diniego di inserimento in calendario del Meeting internazionale “5 Days Dolomiti Campiglio”, a causa delle date ravvicinate in calendario e della vicinanza geografica con l’evento IOF “Junior World Orienteering Championship 2025” (abbreviato JWOC 2025) e con la manifestazione “5 Giorni d’Italia” entrambe assegnate alla JWOC 2025 ASD, anche nel rispetto di un criterio meramente cronologico, visto che la richiesta di PWT era successiva a quelle di ASD JWOC 2025;

12) In data 13.6.2024 PWT e il suo Presidente Sig. Viale replicavano al mancato inserimento in calendario della manifestazione richiesta via PEC, sollevando dubbi sulla legittimità della decisione della Federazione alla luce dei principi espressi dalla CGUE in materia di libera concorrenza applicata allo sport nelle sentenze FIFA e UEFA;

13) Seguivano ulteriori colloqui tra il Presidente FISO Cav. Anesi e il Presidente PWT Sig. Viale, ma PWT, nonostante il diniego federale di inserimento della gara nel calendario FISO, ha portato avanti l'organizzazione e la promozione della manifestazione de qua, avvalendosi della collaborazione esterna di 5 Days Italy SSD S.r.l., società non affiliata FISO, come risulta nel sito www.5daysitaly.it;

14) A questo punto il Consiglio Federale nella seduta del 10.12.2024 ha deciso di chiedere l'intervento della Procura Federale perché valuti la rilevanza disciplinare di tale comportamento da parte della Affiliata PWT e del suo Presidente;

15) A Gennaio 2025 c'è stato un ultimo scambio di lettere tra FISO e PWT che però non ha portato ad una soluzione della questione; ”.

Sulla base della segnalazione del Sergio Anesi, il Procuratore Federale, ricevuta e valutata la documentazione probatoria attestante gli eventi narrati, emetteva, in data 12 maggio 2025, l'avviso di conclusione delle indagini con contestuale intendimento di deferimento del Viale e della Park World Tour Italia, alla cui comunicazione seguiva il deposito di memoria difensiva del sig. Viale ex art 92.4 RG.

Il Procuratore Federale, ai sensi dell'art. 92, comma 4, Reg. Giust. FISO, con atto di incolpazione e deferimento al Tribunale Federale FISO del 1 luglio 2025, deferiva il sig. Gabriele Viale e la società Park World Tour Italia, per la violazione degli artt. 1 e 9 del Regolamento di Giustizia FISO “*contestazioni concernenti, in particolare, l'organizzazione e promozione, di concerto con la Società non affiliata FISO “5 Days Italy SSD s.r.l.” della manifestazione “5 Days Madonna di Campiglio/Dolomiti di Brenta” (05.12 luglio 2025) nonostante il diniego della Federazione di appartenenza*”.

L'art. 1.1 del RG FISO prevede che: “*Gli affiliati e i tesserati sono tenuti all'osservanza dei Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, del Codice della Giustizia Sportiva, dello Statuto e dei Regolamenti Federali, nonché dei provvedimenti, delle deliberazioni e delle decisioni degli organi Federali*”.

L'art 1.3 del RG FISO prevede che: “*L'affiliato, il dirigente o il tesserato che commetta infrazione alle norme federali o che contravvenga ai suddetti obblighi e divieti o che con giudizi o rilievi pubblici comunque leda la dignità, il decoro, il prestigio della Federazione, dei suoi organi federali e dei suoi tesserati incorrono nei provvedimenti previsti dal presente Regolamento*”.

L’art. 9.1 del medesimo Regolamento prevede che “*E' vietato organizzare o partecipare a manifestazioni non autorizzate dagli organi competenti della F.I.S.O.*”

In particolare, il Procuratore Federale riteneva fondata la contestazione in ordine alla commissione degli illeciti sportivi e disciplinari sulla base delle analisi delle risultanze probatorie e dei contenuti della memoria depositata dalla difesa del Viale.

I fatti illeciti prendevano origine da due manifestazioni sportive previste nel 2025: la “5 Giorni d’Italia”, in programma dal 26 giugno al 4 luglio 2025, organizzata dalla società Comitato JWOC 2025 SSD, selezionata tramite bando pubblico FISO e formalmente assegnataria dell’evento con delibera del Consiglio Federale (manifestazione collegata ai Campionati Mondiali Juniores, già affidati alla stessa società) e la “5 Days Dolomiti Campiglio”, prevista dal 5 al 12 luglio 2025, organizzata e promossa dalla Park World Tour Italia SSD, affiliata FISO, presieduta da Gabriele Viale, anche tramite una società terza non affiliata FISO “5 Days Italy SSD” amministrata dal tesserato FISO Mauro Gazerro.

Precisamente, nel gennaio 2024 Park World Tour Italia SSD aveva chiesto l’inserimento della “5 Days” nel calendario federale come meeting internazionale. Il Consiglio Federale, dopo valutazione, negava l’autorizzazione nel maggio 2024, ritenendo l’evento in conflitto con la 5 Giorni d’Italia per la vicinanza di date e luoghi, tale da creare confusione tra gli atleti.

Pur avendo organizzato le edizioni precedenti della 5 Giorni fino al 2023, Park World Tour Italia non partecipava al bando FISO per l’edizione 2025 e promuoveva autonomamente la 5 Days.

La Federazione contestava fin dal 2023 l’organizzazione di gare non autorizzate e la confondibilità tra le due manifestazioni.

Nonostante i tentativi del presidente FISO Sergio Anesi di raggiungere un accordo, e nonostante il diniego formale e motivato del Consiglio Federale, l’organizzazione e la promozione della “5 Day” proseguivano tramite una società non affiliata, senza un formale passaggio di consegne.

In data 29 settembre 2025, il Viale, in proprio e quale Presidente della Park World Tour Italia, depositava a mezzo p.e.c. una memoria di costituzione nell’incardinato procedimento, per il tramite del proprio difensore avv. Alessandro Gotti, con cui

l’inculpato chiedeva l’assoluzione dalle incolpazioni ascritte per infondatezza dei fatti contestati.

La difesa valorizzava, innanzitutto, le dichiarazioni rese da Gabriele Viale davanti alla Procura Federale il 6 marzo 2025, dalle quali emergeva che, preso atto del diniego definitivo della FISO, egli avesse accettato la decisione e si fosse ritirato dall’organizzazione dell’evento “5 Days Dolomiti Campiglio 2025”, pur continuando a criticarla sul piano della politica sportiva.

Tale circostanza veniva ritenuta decisiva ai fini del procedimento e confermata sia da elementi documentali (rimozione del logo PWT dal sito dell’evento) sia da prove testimoniali, in particolare dalle dichiarazioni di Mauro Gazzero, che attestava il distacco di Viale e della PWT Italia dopo il diniego FISO.

La difesa contestava, inoltre, alcune dichiarazioni rese da Sergio Anesi e Andrea Rinaldi, secondo cui Viale avrebbe già stipulato accordi con enti istituzionali trentini prima del diniego federale. Tali affermazioni venivano smentite da una dichiarazione ufficiale dell’Azienda per il Turismo di Madonna di Campiglio, che attestava l’assenza di qualsiasi rapporto contrattuale con PWT Italia. A rafforzare tale tesi, la difesa chiedeva l’audizione di ulteriori testimoni istituzionali al fine di evidenziare che i rapporti con le istituzioni fossero stati intrattenuti esclusivamente dalla società 5 Days Italy SSD, non affiliata FISO.

Venivano, inoltre, respinte dalla difesa come mere opinioni prive di valore probatorio le affermazioni di Andrea Rinaldi sulla presunta “opacità” della gestione di PWT Italia: la difesa evidenziava come il bilancio della società fosse pubblico e regolarmente depositato. Anche le dichiarazioni di Luigi Chini venivano considerate irrilevanti poiché basate su voci di corridoio, ma significative laddove confermavano che l’organizzazione operativa dell’evento era riconducibile a Mauro Gazzero e non a PWT Italia.

La difesa evidenziava, poi, una incoerenza nell’azione federale, rilevando che la FISO, pur mantenendo una linea di rigore verso gli incolpati, avesse successivamente tollerato lo svolgimento dell’evento, come emerge dalla lettera inviata alla IOF nel marzo 2025, nella quale non si ribadiva alcuna responsabilità disciplinare per i tesserati partecipanti.

Infine, veniva criticata sul piano giuridico e sistematico l’affermazione secondo cui la FISO sarebbe “titolare di tutto l’orientering in Italia”. Tale posizione veniva definita superata e contraria ai principi di libera concorrenza, richiamando sia la dottrina sportiva CONI

sia la giurisprudenza europea (CGUE 21.12.2023, causa C-333/21), che ha ritenuto incompatibili con il diritto UE modelli sportivi basati su monopoli federali

All'udienza del 3 ottobre 2025, l'incolpato avanzava proposta di patteggiamento di mesi due di sospensione per il signor Gabriele Viale ed Euro 500,00 di sanzione pecuniaria per la PWT Italia S.S.D s.r.l; il Procuratore Federale esprimeva parere negativo.

Il Tribunale, considerata la complessità della vicenda, ammetteva le prove richieste dalla difesa e rinviava l'udienza al 15 gennaio 2026 con provvedimento separato.

Con istanza per la declaratoria di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini ex art 86.4 del RG FISO, la difesa del Viale deduceva che il procedimento disciplinare fosse stato avviato con atto di deferimento del 1° luglio 2025, notificato agli incolpati il 2 luglio 2025 e che, ai sensi dell'art. 86.1 del Regolamento di Giustizia FISO, in conformità con l'art. 38 del Regolamento di Giustizia CONI, la decisione di primo grado dovesse essere pronunciata entro 90 giorni dall'esercizio dell'azione disciplinare, che coincide con la notifica dell'atto di deferimento.

Considerata la sospensione feriale dei termini dall'1 al 31 agosto 2025, il procedimento si sarebbe dovuto concludere entro il 31 ottobre 2025.

La difesa insisteva affinchè il procedimento fosse dichiarato estinto per decorso dei termini, ai sensi dell'art. 86.4 RG FISO e dell'art. 38.4 RGC, in linea con la consolidata giurisprudenza del Collegio di Garanzia del CONI, che tutela il diritto dell'incolpato a una decisione entro tempi certi e ragionevoli, evitando una situazione di incertezza prolungata.

All'udienza del 15 gennaio 2025 veniva ascoltato il teste sig. Matteo Bonapace, nella qualità di direttore generale di Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SPA.

Il Tribunale rinviava il procedimento all'udienza del 23 gennaio 2026 ore 15,30 per l'audizione dell'altro teste dott. Stanchina e concedeva termine alla Procura Federale per controdedurre sull'istanza di estinzione del procedimento ex art 86.4 Reg. FISO e 38. 4 Reg. CONI.

All'udienza del 23 gennaio 2026 veniva ascoltato il teste dott. Romano Stanchina nella qualità di Dirigente Generale del Dipartimento Artigianato, Commercio, Promozione, Sport e Turismo della Provincia Autonoma di Trento, nonché dirigente ad interim del Servizio Turismo e Sport.

All'esito della predetta escussione testimoniale, il sig. Viale rendeva spontanee dichiarazioni e chiedeva di poter leggere il contenuto di una missiva ricevuta dal Presidente della FISO, avente ad oggetto un accordo transattivo fra la PWT e la Federazione stessa. La difesa ne chiedeva altresì l'acquisizione.

Il Procuratore Federale si opponeva all'acquisizione asserendo che la documentazione risultasse superflua in quanto non pertinente al procedimento.

Il Tribunale sul punto si riservava ed invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni. Il Procuratore Federale, in relazione all'istanza depositata dalla difesa in data 16.12.2025, non riteneva di formulare eccezioni.

Lo stesso Procuratore Federale, per ciò che concerneva il merito dell'inculpazione, chiedeva il riconoscimento della responsabilità in capo alla PWT e in capo al sig. Viale, secondo quanto indicato nel capo inculpazione, rimettendosi al Tribunale in merito alla dosimetria della sanzione.

La Difesa, di contro, insisteva nell'accoglimento dell'istanza depositata in data 16.12.2025 e chiedeva il proscioglimento degli incolpati per infondatezza della contestazione; in subordine l'applicazione della pena così come quantificata nell'istanza di proposta di patteggiamento a suo tempo avanzata alla Procura.

Il Tribunale riservava la propria decisione, in ordine a tutte le questioni.

In via preliminare, si deve rilevare che l'istanza per la declaratoria di estinzione del procedimento per decorrenza dei termini ex art 86.4 del RG FISO non merita accoglimento.

Invero, l'art. 86.5 del Regolamento FISO prevede che *“Il corso dei termini è sospeso: a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'inculpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto; b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'inculpato, e per tutto il tempo necessario;*

- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'inculpato o del suo difensore o per impedimento dell'inculpato o del suo difensore;
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”.

Inoltre, in base all'art. 38, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI, “*Il corso dei termini è sospeso*:

- a) se per lo stesso fatto è stata esercitata l'azione penale, ovvero l'inculpato è stato arrestato o fermato o si trova in stato di custodia cautelare, riprendendo a decorrere dalla data in cui non è più soggetta ad impugnazione la sentenza di non luogo a procedere ovvero sono divenuti irrevocabili la sentenza o il decreto penale di condanna, fermo che l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto;
- b) se si procede ad accertamenti che richiedono indispensabilmente la collaborazione dell'inculpato, e per tutto il tempo necessario;
- c) se si procede ad accertamenti di particolare complessità, ove ne facciano congiuntamente richiesta tutte le parti costituite, e per tutto il tempo necessario;
- d) se il procedimento disciplinare è rinviato a richiesta dell'inculpato o del suo difensore o per impedimento dell'inculpato o del suo difensore;
- e) in caso di gravi impedimenti soggettivi dei componenti del collegio giudicante, per il tempo strettamente necessario alla sostituzione”.

Nel caso di specie, la discussione del procedimento veniva fissata per il giorno 3 ottobre 2025 e in tal occasione la difesa dell'inculpato avanzava proposta di patteggiamento per mesi due di sospensione per il signor Gabriele Viale ed Euro 500,00 di sanzione pecuniaria per la PWT Italia S.S.D s.r.l.; il Procuratore Federale esprimeva parere negativo e, pertanto, il Tribunale Federale dava parola alle parti per la prosecuzione del procedimento.

La Procura richiamava integralmente i contenuti e conclusioni dell'atto di incolpazione e deferimento in data 1° luglio 2025 e la difesa del Viale si riportava integralmente alla memoria depositata a sensi dell'articolo 77 regolamento giustizia FISO 29 settembre 2025 nonché alle richieste istruttorie in essa contenuta.

La difesa, pertanto, non rinunciava alle richieste istruttorie e, per tal ragione, il Tribunale ammetteva le prove richieste e rinvia il procedimento all' udienza del 15 gennaio 2026 al fine di ascoltare i testimoni.

Soccorre, nel caso di specie, l'art. 86.5 del Reg. Fiso lettera d) nonché l'art. 38, comma 5, del Codice della Giustizia Sportiva del CONI lettera d) il quale prevede che vi sia la sospensione del procedimento allorquando “*il procedimento disciplinare è rinvia a richiesta dell'inculpato o del suo difensore*”, il quale ha chiesto l'ammissione delle istanze istruttorie e che, quindi, gli venisse concesso un nuovo termine per sviluppare le proprie difese.

La disposizione del C.G.S. e del Reg. FISO afferma in termini inequivoci che il corso dei termini è sospeso qualora “*il procedimento disciplinare è rinvia a richiesta dell'inculpato o del suo difensore*”; dal chiaro e ampio tenore della norma si evince che la sospensione dei termini può essere disposta anche nelle ipotesi in cui la richiesta di differimento sia stata avanzata da una parte al fine di consentirle di sviluppare meglio le proprie tesi difensive, come è accaduto nel caso di specie.

In tal senso, si è espresso il Tar Lazio nella decisione n. 556 del 2021 secondo la quale “*In considerazione dell'ampio tenore letterale dell'art. 38, co. 5, lett. d), del Codice di Giustizia Sportiva del CONI, la sospensione dei termini procedimentali – ivi incluso quello per la conclusione del procedimento disciplinare dinanzi agli organi di giustizia sportiva – può essere disposta anche nelle ipotesi in cui la richiesta di differimento dell'udienza sia stata avanzata da una parte al fine di consentirle di sviluppare meglio le proprie tesi difensive, non distinguendo tale norma le ragioni della proroga sulla base di condizioni soggettive o oggettive della richiesta di rinvio della discussione*

La disposizione, infatti, rileva il Tar Lazio “*non discrimina le ragioni della proroga sulla base di condizioni, per così dire, soggettive dell'inculpato ovvero in base alle ragioni (oggettive) della richiesta di rinvio: distinguendo quelle che derivano da un impedimento personale della parte o del suo difensore, da quelle connesse ad esigenze di difesa (come nel caso di specie)*

Entrando nel merito della presente vicenda, la documentazione prodotta e l'istruttoria espletata hanno consentito di accertare come il sig. Gabriele Viale e la società Park World Tour Italia siano esentati da responsabilità disciplinari.

Non è stato possibile accertare alcuna responsabilità disciplinare in capo al sig. Gabriele Viale né alla società Park World Tour Italia in relazione all'organizzazione e/o promozione della manifestazione denominata “5 Days Dolomiti Campiglio”, successivamente al diniego di inserimento in calendario disposto dalla Federazione Italiana Sport Orientamento (FISO).

In primo luogo, occorre rilevare che dalla denuncia presentata dal Sergio Anesi non emerge alcun elemento idoneo a dimostrare che, a seguito del diniego di inserimento in calendario del meeting internazionale “5 Days Dolomiti Campiglio”, il sig. Gabriele Viale abbia continuato a organizzare detta manifestazione.

In particolare, nessun documento allegato alla segnalazione consente di affermare che il sig. Viale, personalmente o quale presidente di Park World Tour Italia, abbia proseguito attività organizzative, promozionali o gestionali riferibili all'evento oggetto di contestazione.

Nel corso dell'audizione innanzi al Procuratore Federale FISO, Gabriele Viale, sentito in qualità di persona indagata in proprio e quale presidente della società affiliata Park World Tour Italia, assistito dal difensore di fiducia avv. Alessandro Gotti, ha dichiarato: di essere stato l'organizzatore delle manifestazioni “5 Days” Edizioni 2023-2024 e ideatore del relativo concept, avviato nel 2018; che “5 Days” costituisce un marchio identificativo di un evento di orienteering della durata di più giorni; di aver intrattenuto una serie di colloqui sia con il Presidente Santuari sia con il Presidente Anesi, proponendo l'unificazione di due eventi che, sulla base delle esperienze precedenti, non riteneva tra loro contrastanti; che l'idea progettuale era quella di creare un prodotto sportivo trentino della durata di due settimane, da promuovere anche all'estero.

Viale ha altresì precisato in modo chiaro e inequivoco che: Park World Tour Italia non ha alcun ruolo societario, contrattuale o di collaborazione con la società “5 Days Italy SSD”; la società Park World Tour Italia e il medesimo Viale si sono sfilati dall'organizzazione dell'evento di Campiglio, passando la gestione a una diversa società; costui non è socio della società subentrata, né intrattiene con la stessa rapporti contrattuali o collaborativi; pur essendo legato da rapporti di amicizia pluriennale con il presidente di “5 Days Italy SSD”, sig. Mauro Gazzero, per l'evento di Campiglio ha deliberatamente fatto un passo indietro, non potendo impedire a un soggetto terzo di organizzare autonomamente la manifestazione.

Il fatto che il Viale ha dato piena acquiescenza alla decisione federale, dissociandosi dall’organizzazione dell’evento 5 Days Dolomiti Campiglio 2025, trova conferma anche nelle dichiarazioni rese, dinanzi a questo Tribunale, dal sig. Matteo Bonapace, sentito nella qualità di direttore generale di Madonna di Campiglio Azienda per il Turismo SPA. Costui ha confermato di non aver concluso alcun accordo relativo all’evento con Viale o Park World Tour Italia l’evento 5 Days Madonna di Campiglio 5-12 luglio 2025, precisando che l’interlocutore per l’evento è sempre stato il sig. Mauro Gazzero, quale Presidente del comitato organizzatore e che le trattative vi sono state solo con quest’ultimo.

Il Bonapace precisava, altresì, che PWT Italia non aveva mai avuto rapporti di natura commerciale con la sua società.

Ulteriore conferma proviene dalle dichiarazioni rese al Procuratore Federale dal sig. Mauro Gazzero, presidente della “5 Days Italy SSD”, il quale ha riferito che quando il sig. Gabriele Viale è venuto a conoscenza, tra dicembre 2024 e gennaio 2025, del diniego federale, lo stesso ha immediatamente comunicato la volontà di distaccarsi dall’organizzazione dell’evento; ha precisato che la società “5 Days Italy SSD”, preso atto di tale decisione, aveva provveduto conseguentemente anche a dissociare ogni riferimento grafico riconducibile al sig. Viale e a Park World Tour Italia.

Anche la testimonianza resa dal dott. Stanchina all’udienza del 23.1.2026 non ha fornito alcun contributo di rilievo accusatorio, ed anzi, ha sostanzialmente corroborato la ricostruzione declinata nella memoria difensiva.

Il predetto, in estrema sintesi, ha spiegato come – nella sua veste istituzionale – avesse partecipato all’iter amministrativo funzionale alla concessione di un contributo per l’organizzazione del suindicato evento, “in relazione alla competenza turistica e non la competenza sport”. Inoltre, ha precisato che, per ciò che concerne l’organizzazione dell’evento medesimo, “il soggetto referente è la Società 5 Days Italy S.S.D S.R.L codice fiscale: 05158960285”.

Nelle proprie spontanee dichiarazione, il sig. Viale ha poi introdotto argomenti di cornice, sostanzialmente neutri dal punto di vista dell’efficacia probatoria.

Da ultimo, il Tribunale, potendosi considerare esaustiva l’istruttoria espletata, ritiene ultronea ed intempestiva la richiesta di acquisizione documentale avanzata dalla difesa,

avente ad oggetto un non meglio specificato potenziale accordo transattivo tra la PWT e la FISO.

Accoglie pertanto, in tal senso, l'opposizione formulata dalla Procura in merito alla suddetta acquisizione documentale.

Alla luce di quanto esposto, non emerge agli atti alcuna prova documentale o dichiarativa idonea a dimostrare la prosecuzione dell'organizzazione dell'evento “5 Days Dolomiti Campiglio” da parte del Viale o della società Park World Tour Italia dopo il diniego federale e difetta, pertanto, qualsivoglia presupposto per l'affermazione di una responsabilità disciplinare in capo ai soggetti interessati.

PQM

il Tribunale Federale di Giustizia FISO, dispone il non luogo a sanzione nei confronti della Park World Tour Italia SSD in persona del Presidente p.t. e del sig. Gabriele Viale. Deciso in Camera di consiglio.

Trento, 29 gennaio 2026

Il Presidente

Avv. Patrizia Pancanti

L'Estensore

Avv. Francesco Schippa